

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 205 - 7823/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI VILAFRANCA P.TE – VARIANTE PARZIALE N. 33 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Villafranca P.te:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 05-05293 del 18/02/2002, modificato con le Varianti strutturali approvate con deliberazioni G.R. n. 18-11682 del 09/02/2004 e n. 17-5256 del 12/02/2007 e con la Variante strutturale (L.R. 01/2007) approvata con D.C.C. n. 12 del 13/02/2013;
- ⇒ ha approvato con le deliberazioni di C.C. n. 42 del 28/07/2005, n. 58 del 27/10/2011, n. 60 del 18/09/2012, n. 74 del 06/10/2012, n. 48 del 15/11/2013, n. 91 del 25/11/2014 e n. 19 del 31/05/2016 sette Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 23 del 21/07/2016, la Proposta tecnica del progetto preliminare della Variante strutturale n. 4 al P.R.G.C. vigente, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 26/04/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 33 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che

ha trasmesso alla Città Metropolitana con Nota in data 13/05/2017 (pervenuto il 15/05/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-16/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 4.763 abitanti al 1971, 4.707 abitanti al 1981, 4.746 abitanti al 1991, 4.788 abitanti nel 2001 e 4.825 abitanti nel 2011 dati che confermano un andamento demografico in aumento in particolare nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale pari a 5.079 ettari di pianura, di cui, 5.052 ettari con pendenze inferiori al 5% e 27 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli si evidenziano 2.181 ettari appartenenti alla "Classe I" e 1.595 ettari appartenenti alla "Classe II", pari al 31% dell'intero territorio comunale;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 14 di approfondimento sovracomunale "Pianura Pinerolese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2 (art. 22);
- ⇒ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ⇒ infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 139 di Villafranca, 150 di Madonna degli Orti, 151 di Campiglione Fenile e 153 di Babano;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 4 con i Comuni di Osasco, Garzigliana, Macello, Vigone, Pancalieri, Lombriasco, Carignano, Campiglione Fenile e Cavour, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dal fiume Po, dal Torrente Pellice e dal Torrente Cantogno;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Bealera Via Vecchia, Bealera Sterpissone Nero e Rio Sterpissone Bianco;
 - in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244, circa 1603 ettari del territorio sono soggetti a dissesti areali;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 2.158 ettari di territorio (circa il 43%) nonché la previsione di un "limite di progetto" di 2.000 metri di lunghezza;

⇒ per quanto riguarda la tutela ambientale si segnala:

- l'Area Protetta Regionale Istituita della *Fascia Fluviale del Po: Riserva naturale speciale della confluenza del Pellice* che interessa 484 ha di territorio comunale, 98 dei quali sono altresì ricompresi nel Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) distinto con la sigla IT1110015, denominato "Confluenza Po-Pellice";
- è altresì interessato dai Biotopi – Direttiva 92/42 CEE "HABITAT" denominati "Zona Umida di Zucchea" e "Bosco di Vigone" distinti, rispettivamente con le sigle BR 10072 e BR 10078;
- si evidenziano, dal PTC2, 1639 ettari di fasce perifluviali e 652 ettari di Corridoi di connessione ecologica;

⇒ è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto che il Comune di Villafranca P.te è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21 del 26/04/2017 di adozione della Variante parziale n. 33;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 33, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad adeguare il P.R.G.C. vigente alla disciplina sul commercio per consentire il rilascio delle autorizzazioni commerciali; in particolare vengono riconosciute due differenti Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate L2, ubicate rispettivamente a ovest L2.1 e nord L2.2 del territorio comunale, senza prevedere incrementi della superficie territoriale e degli indici di edificabilità del Piano, inerenti le attività produttive, direzionali, commerciali e turistico ricettive. La Localizzazione L2.1 presenta aree con edifici abbandonati aventi la destinazione urbanistica "aree turistico ricettive-ricreative confermate" TCA e TCB, e aree inedificate con la destinazione urbanistica "aree produttive o terziari di nuovo impianto" PN12 per una superficie complessiva di 20.507 mq. La Localizzazione L2.2 presenta aree in parte già edificate con la destinazione urbanistica "aree produttive terziarie confermate" PC18 e aree inedificate con la destinazione urbanistica "aree produttive o terziari di nuovo impianto" PN11 per una superficie complessiva di 24.804 mq;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 21 del 26/04/2017 di adozione della Variante:
 - *" ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - *contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."*;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 33 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;
- nella deliberazione di adozione della Variante in oggetto si da atto che gli ambiti interessati dal progetto preliminare in questione non sono interessati dalla Variante strutturale n. 4, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 21/07/2016;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9

Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/06/2017;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 22/05/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 33 al P.R.G.C. del Comune di Villafranca P.te, adottato con deliberazione C.C. n. 21 del 26/04/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello

comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. verranno formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Villafranca P.te per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 24/5/2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)